

## **RELAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA**

E' stato conferito incarico allo scrivente Avvocato di redigere una relazione tecnico amministrativa circa la condizione giuridica in cui versa la cava esercita dalla ditta "Cave Salernitane s.r.l." ed ubicata in località Fontana Fiore a ridosso dei territori dei Comuni di Salerno e Pellezzano; relazione da allegare al redigendo programma di recupero della stessa da inoltrare al Genio Civile di Salerno e, tramite questi, al settore Valutazioni ambientali della regione Campania la fine di ottenere un PAUR che legittimi la ripresa della coltivazione mineraria ed il contestale recupero dell'area estrattiva.

Il sottoscritto avvocato Giovanni Riccardi, iscritto all'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Lagonegro, in accompagnamento all'istanza per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27 bis del D.Lgs.152/2006 relativo al "Programma di recupero della cava ubicata alla località Fontana Fiore dei comuni di Salerno e Pellezzano", ha redatto la seguente relazione tecnico amministrativa.

La società Cave Salernitane Srl (già Spa), giusta Decreto Dirigenziale n. 423/338 del 13 febbraio 2003, venne legittimata alla prosecuzione dell'attività estrattiva in questione ai sensi dell'art. 36 L.R. 54/85 nel rispetto del progetto presentato nel remoto 1993 ed in attesa che venisse <<finalmente>> adottato l'agognato Piano Regionale delle Attività Estrattive.

L'anomalo provvedimento, con cui si legittimava un progetto vecchio di 10 anni, non assentiva alcun intervento sulle superfici che ancorchè indicate in denuncia di esercizio avevano conseguito lo svincolo idrogeologico in epoca successiva all'entrata in vigore della L.R. 54/85; e ciò in palese violazione della direttiva regionale n. 96 del 12.01.1996 con la quale venivano legittimate anche le aree che, inserite nella denuncia di esercizio, avevano ottenuto lo svincolo idrogeologico anche in epoche successive al 1985.

Eguualmente, il citato decreto dirigenziale, non assentiva la coltivazione sulle superfici su cui era prevista la possibilità di ampliamento del perimetro estrattivo ai sensi dell'art. 38 ter introdotto dall'art. 25 della legge regionale 17/95.

Va detto infatti che nell'aprile 1995 venne promulgata la legge regionale 17 con la quale si ebbe ad introdurre l'art. 38 ter della legge 54/85 del seguente tenore:

*<<2. Sino all'entrata in vigore del piano regionale delle attività estrattive, il perimetro delle attività estrattive oggetto di istanze di prosecuzione della coltivazione delle cave in atto secondo quanto previsto dall'art. 36 della presente legge, ...può essere modificato per consentire il recupero ambientale di tutta l'area di cava a condizione che venga inoltrata, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita istanza.*

*3. per le finalità di cui al precedente comma 2 possono essere utilizzate aree adiacenti al perimetro di cava fino al 30% della complessiva superficie adiacente e non superiore al 20% dell'area di cava ovvero del complesso estrattivo..>>*

Il decreto dirigenziale n. 423/338 del 2003 a pag. 2, punto 6, fornisce contezza come la ditta Cave Salernitane con istanza << datata 27/06/1995 acquisita agli atti di questo settore in data 30/06/95 prot. n. 13387, con la quale veniva richiesto ai sensi degli art. 5 e 26 della L. R. 17/95 l'autorizzazione alla prosecuzione ed all'ampliamento per le aree sulle quali è intervenuto lo svincolo idrogeologico dell'Amministrazione Provinciale del 25/02/91.>>

In pratica nel rispetto della norma all'epoca vigente la ditta Cave Salernitane aveva diritto ad essere autorizzata e comunque a proseguire l'attività estrattiva sulle superfici svincolate idrogeologicamente nel 1991

dall'Amministrazione provinciale di Salerno aventi un'estensione di 105.073 mq oltre al 20% di queste, vale a dire, ulteriori 20.146 mq; e così in totale su una complessiva area di 126.219 metri quadri (105.073 +20%).

Come detto il decreto 423/338 del febbraio 2003, a firma dell'ing. Duilio Ronconi, non tenne conto né della direttiva regionale n. 96 del 12 gennaio 1996 né della legge 17/95 che aveva introdotto la possibilità di ampliamento dell'area di cava nei limiti del 20% motivo per cui la ditta Cave Salernitane fu costretta ad impugnare l'atto dinanzi al TAR Salerno giusta ricorso n, 1330/2003.

Il giudizio in questione si è concluso con **la sentenza n. 1702/2016** con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione di Salerno, ha accolto le ragioni esposte dalla ditta ricorrente e, conseguentemente, ha annullato il decreto dirigenziale n. 423/338 del febbraio 2003 <<segnatamente nelle parti in cui lo stesso; -1) autorizza, ai sensi dell'art. 36 della l.r. Campania, n. 54/85, la prosecuzione della cava di calcare il località Fontana Fiore dei Comuni di Salerno e Pellezzano, limitatamente alle particelle n. 3, 4, 5 parte, 6 parte del foglio 1, con esclusione della residua porzione delle particelle 5 e 6 e della particella n. 88, in quanto prive di svincolo idrogeologico alla data dell'8.1.1986; -2)

rigetta l'istanza di ampliamento, ex art. 38 ter della l. r. Campania n. 54/85...>>

Nelle more – e, precisamente, con Ordinanza n.12 del 06.07.2006 del Commissario ad Acta è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive della Regione Campania che ha campito la cava in esame in area di crisi; zona in cui la prosecuzione dell'attività estrattiva è consentita nei limiti di cui all'art. 27 delle NdA del PRAE.

E' bene precisare che anche l'art. 27 delle NdA del PRAE consente un ampliamento del perimetro estrattivo di un ulteriore 30%; e tanto nel pieno rispetto della circolare del Ministero dell'Ambiente del 1992 dal titolo <<indicazioni preliminari per la coltivazione delle cave a cielo aperto..>> dove a pagina 3 è espressamente indicata la scelta prioritaria di sfruttare in via preliminare il potenziale residuo di giacimenti già interessati da coltivazioni in atto.

**Di tal chè, è bene sottolineare come, le superfici estrattive legittimate alla coltivazione ed oggetto di possibile estrazione a seguito della sentenza del TAR Salerno n. 1702/2016 e dell'art. 27 delle NdA del PRAE ammontavano ed ammontano a ben 164.084 metri quadri (126.129 + 30%).**

A fronte di tale situazione tecnico giuridica (sin dal 2006 nota ed invocata dalla ditta esercente ma acclarata per la P.A. solo nel 2016 a seguito del passaggio in giudicato della sentenza del TAR Salerno n. 1702/2016) la società Cave Salernitane ha presentato in ossequio al dettato dell'art. 27 delle NdA del PRAE un programma estrattivo che il Genio Civile – in palese violazione del giudicato successivamente formatosi- ha rigettato imponendo l'inoltro di un progetto largamente ridotto, e tanto sull'errato presupposto della valenza dei contenuti portati dal decreto dirigenziale n. 423/338 del 13 febbraio 2003 che per come visto è stato annullato in parte qua dalla sentenza 1702/2016 a cui la Regione ha fatto peraltro acquiescenza nonostante la condanna alle spese.

Pertanto l'odierna proposta progettuale, risalente all'anno 2012, altro non è quindi, se non il risultato di quanto sino ad oggi imposto dal settore del genio civile di Salerno in palese violazione sia della direttiva regionale n. 96 del del 12 gennaio 1996 che dell'art. 38 ter introdotto dalla legge regionale 17/95.

La programmazione estrattiva cui la presente relazione si compiega ha come scopo quello di realizzare un possibile recupero ambientale dell'intero fronte di cava che si caratterizza, peraltro, dalla vicinanza di altro sito estrattivo non più attivo che presenta dei fronti di abbandono

perfettamente recuperati, pendii ben ricomposti e gradonature solo accennate.

Per quanto di interesse va detto che le aree investite dagli scavi del presente programma estrattivo attengono ad una superficie inferiore persino a quella legittimata dall'applicazione dell'art. 38 ter della L.R. 54/85 senza quindi neanche intaccare le aliquote di espansione pure consentite dall'art. 27 delle Norme di attuazione del PRAE in vigore sin dal 2006.

Deve infine aggiungersi che la presente programmazione nel corso delle conferenze di servizi tenutesi presso gli uffici del settore provinciale del Genio civile di Salerno ha conseguito favorevolmente tutti i pareri previsti dalla vigente normativa di settore tra cui i nulla osta paesaggistici da parte dei Comuni di Salerno e Pellezzano.

Nei termini di cui innanzi la relazione è resa.

Salerno, 13 gennaio 2020

avv. Giovanni Riccardi